



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

Interventi in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equità sociale

D.L. n. 159/2007 - A.S. 1819

Sintesi del contenuto

n. 101

17 ottobre 2007

COORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E POLITICA ECONOMICA

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: B10248.doc

Sintesi del contenuto

Articolo 1 - Destinazione maggiori entrate

Commi	Oggetto
1	Quantifica in 5.978 milioni di euro per l'anno 2007 le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il DPEF 2008-2011, ulteriori rispetto a quelle incluse nel disegno di legge di assestamento e già utilizzate a copertura del D.L. n. 81/2007, destinandole alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica come definiti dal DPEF e dalla Nota di aggiornamento.
2	Precisa che i suddetti obiettivi di indebitamento netto includono gli effetti finanziari derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge , nonché le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007.

Articolo 2 - Imprese pubbliche

Commi	Oggetto
1	Autorizza un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria , previste dal contratto di programma 2007-2011 stipulato tra Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI).
2	Autorizza un ulteriore contributo di 235 milioni di euro per l'anno 2007 per assicurare la continuità dell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria per il periodo di vigenza del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e RFI 2007-2011.
3	Autorizza la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti compresi nel piano di investimenti di cui al contratto di programma 2007 stipulato tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS S.p.A.

Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

Commi	Oggetto
1	<p>La lettera a) novella l'art. 1, comma 758, della finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), il quale ha disposto che parte delle risorse del Fondo TFR fossero destinate al finanziamento degli interventi indicati nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria medesima. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco, la lettera a) autorizza l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli indicati nel medesimo elenco 1 per l'anno 2007 e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009.</p> <p>La lettera b) novella il comma 759 della l. finanziaria 2007, disponendo che l'accertamento delle risorse disponibili sul predetto Fondo mediante conferenza di servizi, avvenga con periodicità indeterminata, anziché "trimestralmente" come previsto dalla previgente formulazione del comma 759.</p> <p>La lettera c), novellando a fini di coordinamento il comma 762 della l. finanziaria 2007, dispone che l'utilizzo delle somme accantonate per gli interventi di cui al citato elenco 1 avvenga secondo le modalità sopra indicate.</p>
2	<p>Novella il comma 2 dell'articolo 13 del d.l. n.81/07, recante disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria sulle risorse accantonate di cui al citato elenco 1, stabilendo che tali anticipazioni - pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 - siano estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata dal citato comma 758, secondo periodo, della finanziaria 2007, come sopra novellato (importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento); l'anticipazione è utilizzata preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.</p>

Articolo 4 - Commissariamento di regioni inadempienti

Commi	Oggetto
1-2	<p>Disciplina un'ipotesi di potere sostitutivo statale sulle Regioni in materia sanitaria, prevedendo in particolare la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, previa diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni nei cui confronti si prefigurino il mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari. La nomina avviene per l'intero periodo di vigenza del piano. Gli oneri eventuali derivanti dalla nomina sono a carico della regione interessata.</p>

Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

Commi	Oggetto
1	<p>Stabilisce che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN.</p> <p>Dispone che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la assistenza farmaceutica territoriale venga annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre.</p> <p>Prevede che, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettano all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati della distribuzione diretta (da parte delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), per ogni specialità medicinale, relativi al mese precedente.</p> <p>Stabilisce altresì che il rispetto delle disposizioni suddette costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.</p>
2	Definisce, a decorrere dal 2008, un " nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale".
3	Definisce le regole per il ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica.
4	Prevede che entro il 1° dicembre di ogni anno, l'AIFA elabori la stima della spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno successivo, distintamente per ciascuna regione, e la comunichi alle medesime. Le regioni che, secondo tali stime, superino il limite sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa per un ammontare pari almeno al 30 per cento dell'eccedenza stimata.
5	Definisce, a decorrere dal 2008, i limiti (a livello nazionale e regionale) della spesa farmaceutica ospedaliera , come rilevata dai modelli CE (Conto Economico) ed al netto della distribuzione diretta.

Articolo 6 - Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto

Commi	Oggetto
1	Prevede che con delibera del CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, venga determinata la quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria che concorre - fino alla copertura completa del costo dell'opera - alla copertura dei costi d'investimento del sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» .

Articolo 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città

Commi	Oggetto
1	Autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione degli investimenti finalizzati alla linea «C» della metropolitana di Roma .
2	Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per investimenti relativi al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli .
3	Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 - come cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico - per investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano .
4	Stabilisce che le somme contemplate dai commi precedenti, sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno , sia in termini di competenza che di cassa, purché utilizzate entro il 31

Commi	Oggetto
	dicembre 2007

Articolo 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina

Commi	Oggetto
1	Per il potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia , anche con riferimento alle merci pericolose, autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi.
2	Autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia interessata dall'emergenza.
3	Al fine di potenziare il trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e di realizzare il collegamento ferroviario con l'aeroporto , autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per l'acquisto del materiale rotabile, la riqualificazione delle stazioni e la realizzazione di interventi di integrazione e scambio modale. I contratti potranno essere aggiudicati - in ragione dell'urgenza - senza previa pubblicazione di un bando di gara.
4	Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina il comma autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali e per l'introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e l'istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.
5	Demanda ad un decreto del ministro dei trasporti la definizione degli interventi e la ripartizione delle risorse di cui ai commi da 1 a 4.
6	Assegna alle regioni Calabria e Sicilia un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007 per l'adeguamento e la stipula dei contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni .
7	Istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina , cui e' preposta l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto.
8	Riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2007 (rispetto agli originari 24) l'autorizzazione di spesa per la demolizione di unità navali vetuste destinate al servizio di trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino.
9	Riduce di 5 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca .

Articolo 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A

Commi	Oggetto
1	Autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere alla società Trenitalia Spa - nelle more della stipula dei relativi contratti di servizio - le somme ad essa spettanti per gli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario relativi agli anni 2006 e 2007 come risultanti dal bilancio di previsione dello Stato per i medesimi anni.
2	Autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere alla società Trenitalia Spa - nelle more della determinazione dei criteri di ripartizione alle Regioni dei fondi loro spettanti per l'esercizio

Commi	Oggetto
	del trasporto ferroviario regionale - la somma di 311 milioni di euro stanziata dalla legge finanziaria 2007 per l' adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni.

Articolo 10 - Disposizioni concernenti l'editoria

Commi	Oggetto
1	Riduce del 7%, per gli anni 2007 e 2008, alcuni dei contributi all'editoria .
2	Fissa al 30 settembre successivo alla scadenza dei termini per la presentazione dei contributi la data per la presentazione della documentazione per l'accesso alle provvidenze.
3	Specifica che la presentazione della documentazione necessaria rappresenta un onere nei confronti degli aventi diritto.
4	Precisa che entro il 30 settembre le imprese devono essere in regola con il pagamento dei contributi, condizione che si intende realizzata anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale o abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi.
5-6	Prevedono, a decorrere dal 2008, la riduzione del 7 per cento delle agevolazioni tariffarie e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane.
7	Esclude dalle agevolazioni tariffarie le pubblicazioni volte all'illustrazione dei prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio.
8	Prevede che il requisito richiesto per l'accesso alle agevolazioni tariffarie (ossia il non avere le pubblicazioni inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% dello stampato) deve essere verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9	Autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni per il 2007 al fine di assicurare l'erogazione dei contributi diretti all'editoria relativi all'anno 2006.
10	Abroga l'art. 4 legge n. 224/1998 secondo la quale la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali può essere effettuata, - a date condizioni - anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.

Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti

Commi	Oggetto
1	Dispone l'erogazione di appositi contributi a province e comuni per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari (con un tetto annuo di 30 milioni di euro , fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni per il triennio 2007-2009) a valere sul fondo ordinario. Stabilisce che la corresponsione dei contributi sia effettuata sulla base di una certificazione, con modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007.

Articolo 12 - Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

Commi	Oggetto
1	Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007 al fine di supportare l'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni disposto dall' art. 1 comma 622 della legge finanziaria 2006 (legge 296/2007);la ripartizione della somma citata viene affidata ad un decreto del ministro della pubblica istruzione.
2	Esclude , limitatamente all'anno 2007 , l'applicazione della clausola di salvaguardia , fissata dall'art. 1, comma 621, lettera <i>b</i>), della legge finanziaria 2007. Quest'ultimo prevedeva che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico dal comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione) fossero ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

Articolo 13 - Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione

Commi	Oggetto
1	La disposizione, novellando l'articolo 1, comma 873, della legge finanziaria 2007 (L. 296 del 2006), in materia di agevolazioni alla ricerca , dispone che, per il triennio 2008-2010 , all'attuazione del citato comma e quindi alla definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per la concessione di agevolazioni alla ricerca, si provvede - dato che il regolamento di attuazione dello stesso comma 873 non risulta ancora essere stato emanato - con un decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007 .
2	Novella l'articolo 1, comma 580 della legge finanziaria 2007, riguardante l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione , destinata a sostituire l'esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il citato comma 580 ha previsto la soppressione a decorrere dal 15 giugno 2007 . In particolare, a seguito della modifica, si dispone che la Scuola sia soppressa a decorrere non più dalla richiamata data, bensì dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 della stessa legge finanziaria.

Articolo 14 - Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

Commi	Oggetto
1	Dispone che l' affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba, ecc), negli istituti e luoghi di cultura può avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura
2	Rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo, tra l'altro, che l'affidamento integrato dei servizi possa avvenire, se necessario, con termini iniziali differenziati.
3	Dispone che in attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano validi sino alla scadenza o, se già scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

Commi	Oggetto
1	L'articolo reca un' autorizzazione di spesa per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007. Il comma 1, in particolare, autorizza, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi 546 e 549 della legge finanziaria per il 2007, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi finalizzata a retrodatare al 1° febbraio 2007 gli incrementi stipendiali per i quali gli accordi sindacali hanno previsto decorrenze successive alla stessa data del 1° febbraio 2007.
2-4	I commi da 2 a 4 chiariscono l' ambito di applicazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dal precedente comma 1, che riguarda: <ul style="list-style-type: none">▪ il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007;▪ il personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007;▪ il personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5	Precisa che gli importi corrisposti grazie allo stanziamento aggiuntivo costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, in seguito all'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

Commi	Oggetto
1	Obbliga i produttori e gli importatori di apparecchi televisivi ovvero i rivenditori, in caso di apparecchi già distribuiti, ad apporre sui televisori che ricevono solo in tecnica analogica - entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - un'etichetta che dichiari questa caratteristica.
2	Prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i televisori venduti dai produttori ai distributori al dettaglio integrino un sintonizzatore digitale .
3	Dispone che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i televisori venduti ai consumatori integrino un sintonizzatore digitale .
4	Differisce di quattro anni ossia al 31 dicembre 2012 il termine ultimo entro il quale irradiare le trasmissioni televisive su frequenze terrestri esclusivamente in tecnica digitale .

Articolo 17 - Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

Commi	Oggetto
1	Attraverso una novella al comma 868 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevede che nel piano di riassegnazione al Ministero dell'ambiente previsto dalla disposizione da ultimo richiamata confluiscono le somme da versare piuttosto che quelle versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi. Inoltre, si prevede che il periodo di riferimento per la sottoscrizione dei citati accordi transattivi si riferisca anche al 2001, anche al fine, indicato nella relazione illustrativa, di comprendere le somme che dovranno essere versate per effetto della sottoscrizione dell'accordo transattivo Stato-Montedison.

Articolo 18 - Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

Commi	Oggetto
1	<p>Il comma 1 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per diverse iniziative per la pace e lo sviluppo e ne stabilisce la ripartizione:</p> <p>Al Fondo italiano per attività di mantenimento della pace ('Peace Facility') sono destinati 40 milioni di euro.</p> <p>Il Fondo mira a sostenere gli sforzi dell'Unione Africana e dei principali organismi sub regionali a favore della pace e della sicurezza ed è destinato a interventi tempestivi principalmente nelle regioni del Sudan - in particolare il Darfur - e del Corno d'Africa. Si ricorda che nella strategia dell'Unione europea per il sostegno di iniziative di pace in Africa, adottata nel dicembre 2005, si inserisce l'istituzione dell'"African Peace facility", recentemente rifinanziata con 350 milioni di euro fino al 2010.</p> <p>Al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria ("Global health fund") vengono assegnati 130 milioni di euro.</p> <p>L'iniziativa, sostenuta dal Segretario generale delle Nazioni unite, consiste in un partenariato pubblico-privato; vi aderiscono numerosi Stati, tra i quali l'Italia, organismi internazionali (l'Agenzia ONU per la lotta all'AIDS - UNAIDS -, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Banca Mondiale) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization).</p> <p>Alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace e per la Corte penale internazionale vengono destinati 100 milioni di euro.</p> <p>I contributi obbligatori dovuti all'ONU per le spese di funzionamento e per le forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo derivano dall'applicazione di un accordo internazionale, lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, al cui onere si è provveduto con legge di ratifica del 17 agosto 1957, n. 848.</p> <p>Oltre che per finanziare il bilancio ordinario, contributi obbligatori sono dovuti all'ONU anche per le spese sostenute per le operazioni di mantenimento della pace, per le attività dei Tribunali delle Nazioni Unite (tribunali internazionali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda).</p> <p>Per l'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo si prevedono 225 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di iniziative, per lo più di emergenza, realizzate per il tramite di Organismi internazionali, tra cui quelli specializzati nei settori socio-sanitari e degli aiuti alimentari, quali PAM, Programma alimentare mondiale, OMS, Organizzazione mondiale della sanità, OCHA, Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, UNCHR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNDP, Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite.</p> <p>Al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia vengono destinati 5 milioni di euro.</p> <p>L'attuazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (legge 19 luglio 2004, n. 196), comporta per la parte italiana un onere finanziario complessivo di 5 milioni di euro. Ai sensi della legge, tali risorse sono versate a titolo di assistenza gratuita, con l'impegno, da parte russa, di impiegare tali finanziamenti nella continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini dell'allestimento dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye.</p>
2	<p>Autorizza la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.</p> <p>La ripartizione tra di essi è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.

Commi	Oggetto
1	<p>L'articolo esclude le società a prevalente partecipazione pubblica dall'obbligo, recato dall'articolo 48-<i>bis</i> del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di verificare anche in via telematica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,</p>

Commi	Oggetto
	<p>se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. La disposizione inserisce altresì un comma <i>2-bis</i> che demanda a decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di aumentare, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuire, l'importo suddetto.</p>

Articolo 20 - 5 per mille

Commi	Oggetto
1	<p>Integra di 150 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa relativa alla destinazione del cinque per mille IRE a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).</p>

Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

Commi	Oggetto
1-3	<p>Il comma 1 dispone il finanziamento, nel limite massimo di 550 milioni di euro per l'anno 2007, di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica nei comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e comuni ad alta tensione abitativa, al fine di garantire il trasferimento dei conduttori che sono interessati dalle procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 9 del 2007 e al fine di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni. Tale programma straordinario dovrà essere finalizzato principalmente al recupero di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni e non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché alla costruzione di nuovi alloggi da destinare prioritariamente ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della citata legge n. 9. Il programma straordinario dovrà essere diretto a soddisfare il fabbisogno di alloggi individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli compresi nei piani straordinari predisposti dalle regioni e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.</p> <p>Il comma 2 dispone che, entro venti giorni dalla data in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi previsti dal comma 1.</p> <p>Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in cui dovranno essere indicati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, nonché le modalità di erogazione degli stanziamenti. Viene, infine, stabilito che la ripartizione dei finanziamenti dovrà rispettare alcuni criteri quali quello di assicurare una equa distribuzione territoriale tra le regioni.</p>
4	<p>Destina l'1 per cento del finanziamento previsto, pari a 5,5 milioni di euro, alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare l'istituzione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Un apposito decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e quelle di impiego del finanziamento.</p>

Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

Commi	Oggetto
1	Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 per la definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta , nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139.
2	Autorizza la spesa di 170 milioni di euro per il 2007 per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE .

Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria

Commi	Oggetto
1	Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell' area di Erzelli nel comune di Genova.
2	Dispone, attraverso due novelle al comma 1302 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che le somme previste dal medesimo comma pari a 97 milioni di euro da destinare ad interventi infrastrutturali nella regione Liguria, siano versate definitivamente su un'apposita contabilità speciale, senza essere poi riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rassegnate al Ministero delle infrastrutture.

Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

Commi	Oggetto
1	Dispone un trasferimento di 150 milioni di euro a favore dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, per effettuare pagamenti di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, con ripartizione di detta somma sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.
2	Stabilisce che le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 siano riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata al bilancio dello Stato.
3	Dispone che, se la Giunta municipale adotta la modalità semplificata prevista dall'art. 258 del TUEL (finalizzata a definire transattivamente eventuali pretese creditorie), la somma stanziata ai sensi del comma 1 entra a far parte delle risorse finanziarie che il comune mette a disposizione per le transazioni che saranno definite dall'organo di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4	Prevede che eventuali ulteriori somme residue siano destinate al pagamento dei residui passivi , così come definiti dall'articolo 255, comma 10 del TUEL, relativi a investimenti .
5	Prevede che, qualora non sia adottata la modalità semplificata , al fine di rispettare il principio della pari condizione dei creditori, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'organo straordinario di liquidazione , ciascuno per le rispettive competenze. Finalizza inoltre le somme al pagamento dei residui passivi relativi a investimenti , nonché di spese per cui sussiste già un titolo esecutivo o afferenti alle procedure esecutive estinte.

Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

Commi	Oggetto
1	Autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione del collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano .
2	Autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 26 - Disposizioni in materia di ambiente

Commi	Oggetto
1	Concede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare . Un successivo decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare.
2-3	<p>Il comma 2 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, almeno il 40% dei nuovi interventi pubblici dovranno essere accompagnati da una certificazione comprovante la riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità da definire con un decreto interministeriale.</p> <p>Il comma 3 dispone che il DPEF rechi annualmente un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale previsto dall'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120. La disposizione sostanzialmente ripristina il contenuto dell'art. 3, co. 2-ter, del d.l. n. 273 del 2004, che era stato integralmente abrogato dall'art. 25 del d.lgs. n. 216 del 2006.</p>
4	Il comma 4, attraverso una novella all'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga espunto dall'elenco dei ministeri per i quali si prevede l'articolazione in dipartimenti. La disposizione ha la finalità di rendere possibile un esercizio più efficace delle proprie competenze.

Articolo 27 - Modifiche all'articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria

Commi	Oggetto
1	<p>Il comma novella l'articolo 1, comma 1156, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2007), che prevede a carico del Fondo per l'occupazione una serie di interventi a tutela dell'occupazione, inserendo la nuova lettera f-bis).</p> <p>In primo luogo si attribuisce alla Regione Calabria un contributo, per il 2007, di 60 milioni di euro, subordinato alla stipulazione di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il contributo è destinato alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di quelli già impegnati in lavori di pubblica utilità. Lo stanziamento in oggetto è a valere sul Fondo per l'occupazione, che viene, a tal fine, incrementato nella medesima misura.</p> <p>Inoltre si dispone che, ai fini dell'applicazione della lettera f) dello stesso comma 1156 (che autorizza i comuni con meno di 5.000 abitanti che abbiano vuoti in organico a procedere ad assunzioni di soggetti impiegati in attività socialmente utili) i lavoratori di pubblica utilità del territorio della medesima Regione Calabria siano equiparati ai lavoratori socialmente utili.</p>
2	<p>Provvede alla copertura del suddetto stanziamento di 60 milioni di euro per il 2007, riducendo nella misura corrispondente le risorse relative al Servizio nazionale della protezione civile.</p>

Articolo 28 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva

Commi	Oggetto
1-3	<p>I commi sopprimono, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, la SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi), demandando le relative funzioni all'INPS, per il ramo previdenziale, ed all'INAIL per il ramo assicurativo. Tali istituti subentrano, con evidenza contabile separata, in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo di rispettiva competenza.</p> <p>Il personale dipendente della SPORTASS è provvisoriamente trasferito all'INPS, fino all'emanazione di appositi decreti interministeriali a cui spetta la definizione delle modalità del trasferimento del personale e dei beni mobili ed immobili ai due Istituti, nonché di ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente ed alla successione nei rapporti pendenti. Viene precisato che il direttore generale della SPORTASS conserva l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata prevista dal contratto in essere. Si esclude, inoltre, che il trasferimento del personale comporti l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'INPS o l'INAIL.</p> <p>Viene stabilito altresì che le convenzioni assicurative stipulate dalla SPORTASS sono risolte di diritto con effetto dal 31 dicembre 2007.</p> <p>Infine, al fine di ridurre l'esposizione debitoria della soppressa SPORTASS, si assegnano all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro, a parziale compensazione del credito vantato da tale Istituto. Alla copertura di tale stanziamento si fa fronte riducendo nella misura corrispondente il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.</p>
4	<p>Assegna all'Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico ed, in particolare, all'esercizio della pratica sportiva</p>

Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI

Commi	Oggetto
1-2	<p>Modifica la disciplina relativa ai criteri ed alle procedure per la determinazione dei contributi obbligatori in favore della fondazione ONAOSI (Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), disponendo che i contributi obbligatori siano stabiliti dal consiglio di amministrazione della fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie, rapportando la misura degli stessi, per ciascun soggetto, ad una percentuale della retribuzione di base ed all'anzianità di servizio.</p>

Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

Commi	Oggetto
1-8	<p>Dispone il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano.</p>

Articolo 31 - Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI

Commi	Oggetto
1	<p>Concede, per il 2007, un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</p>
2	<p>Concede, per il 2007, un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.</p>

Commi	Oggetto
3	Concede, per il 2007, un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (<i>European Brain Research Institute</i>).

Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

Commi	Oggetto
1	Interviene in merito alla controversia tra Finmeccanica ed ENEA conseguente alla chiusura del cantiere per la realizzazione del PEC (impianto prototipico nucleare) avvenuta a seguito dell'abbandono del nucleare nel nostro Paese, disponendo che all'ENEA siano riassegnate le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie della legge 808/85 (si tratta, come spiega la relazione, dei rimborsi di finanziamenti a suo tempo concessi dallo Stato a Finmeccanica ai sensi della citata legge). Le risorse finanziarie in questione sono destinate al pagamento da parte dell'ENEA degli oneri relativi al contratto di appalto per la realizzazione del suddetto impianto.
2	Precisa che i suindicati pagamenti non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'ENEA, così come stabilito dai commi 638 e 639 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), e pertanto le somme ulteriori assegnate non devono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'obbligo di contenere l'aumento del fabbisogno entro il 4 per cento annuo, come previsto dalle citate disposizioni.

Articolo 33 - Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette

Commi	Oggetto
1-2	Autorizza una spesa di 94 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici , danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che abbiano instaurato azioni di risarcimento dei danni tuttora pendenti demandando ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per l'accesso alle risorse.
3	Estende l'ambito di applicazione del beneficio dell'ulteriore indennizzo previsto dall'art. 4 del D.L. n. 250/2005 anche agli emofilici che - pur non rientrando nella classificazione delle lesioni e delle infermità di cui alla L. n. 210/1992 - abbiano, in ogni caso, conseguito il riconoscimento - da parte delle competente commissione medico-ospedaliera - del nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di derivati infetti, e la patologia riscontrata.
4	Modifica la disciplina sull'assegno <i>una tantum</i> per i soggetti menomati permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per atto amministrativo di un'autorità sanitaria italiana, disponendo che l'assegno sia corrisposto interamente ai suddetti congiunti nel caso in cui il danneggiato sia minore di età o incapace di intendere e di volere.
5	Prevede un assegno <i>una tantum</i> in favore degli aventi diritto dei soggetti che, essendo già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005, non abbiano potuto usufruire dell'assegno <i>una tantum</i> , autorizzando a tal fine una spesa di 6 milioni per il 2007.

Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti

Commi	Oggetto
1	<p>Estende, per il 2007, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto, le elargizioni che l'art. 5, co. 1 e 5, della L. 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall'art. 1, co. 1, della L. 302/1990, e incrementata dall'art. 5, co. 1, della L. 206/2004 (pari nella misura massima a 200.000 euro e proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale); ▪ dell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall'art. 4, co. 1, della L. 302/1990, e incrementata ad euro 200.000 dall'art. 5, co. 5, della L. 206/2004, comma che ha altresì previsto la riliquidazione in tal senso degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla L. 466/1980.
2	<p>Dispone il monitoraggio degli oneri finanziari recati dall'articolo da parte del Ministero dell'interno, il quale deve informarne tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11-<i>ter</i>, co. 7, della L. 468/1978 (relazione al Parlamento in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, e assunzione delle conseguenti iniziative legislative). È inoltre prevista la tempestiva trasmissione alle Camere degli eventuali decreti con cui si attinga (ex art. 7, co. 2°, n. 2, della L. 468/1978) al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.</p>
3	<p>Dispone che il pagamento dei benefici di cui alla L. 206/2004 sia effettuato dagli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie, per la parte di propria competenza, in favore degli iscritti che ne abbiano diritto, e che il rimborso sia effettuato dal Ministero dell'interno (nei limiti di spesa di cui alla stessa L. 206/2004) previa rendicontazione degli oneri sostenuti.</p>

Articolo 35 - Fondo per le zone di confine

Commi	Oggetto
1	<p>La disposizione sostituisce interamente il comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, che ha istituito il Fondo per le zone di confine.</p> <p>Le modifiche ri-definiscono il Fondo e la destinazione delle risorse, al fine di utilizzarlo interamente per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Nella definizione della disposizione vigente invece, il Fondo è indirizzato genericamente alle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni e solo una parte, 14 milioni, destinata in modo specifico ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Con la nuova formulazione l'intera consistenza del Fondo, che rimane invariata a 20 milioni di euro per il 2007, è perciò interamente destinata alle aree confinanti con le regioni a statuto speciale.</p> <p>Le modifiche riguardano inoltre le modalità di erogazione del Fondo, attualmente stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. La modifica elimina il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari e specifica ulteriormente la destinazione del Fondo. Sulla base delle indicazioni del DPCM e sentite le province interessate il Fondo dovrà essere utilizzato per finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.</p>

Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unità nazionale

Commi	Oggetto
1	<p>Dispone che il Comitato "150 anni dell'Unità" (istituito con DPCM 24 aprile 2007, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, e composto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali):</p> <ol style="list-style-type: none">definisca, entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.L., il programma delle iniziative da realizzare, comprendenti interventi di carattere culturale e scientifico ed opere infrastrutturali, con diffusione su tutto il territorio nazionale ed particolare nelle città più rilevanti nel processo di unificazione;predisponga il piano economico degli interventi sia attraverso strumenti di co-finanziamento assicurato da enti locali e da privati che attraverso l'assunzione di impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2	Autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007.
3	Affida al Presidente del Consiglio la nomina di un Comitato dei Garanti , con compiti di verifica e monitoraggio delle iniziative celebrative, quest'ultimo parteciperà alla redazione della relazione quadrimestrale prevista dal citato DPCM 24 aprile 2007 e di una relazione da presentare annualmente al Parlamento.

Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici

Commi	Oggetto
1	L'articolo limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre del 2007, obbligazioni in materia di investimenti . Si pone, infatti, la condizione che le obbligazioni, che devono essere assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, diano luogo a pagamenti entro il 31 dicembre 2007 . E' fatto salvo il rispetto del limite di crescita della spesa complessiva dell'ente per il triennio 2005-2007, di cui all'art. 1,

Commi	Oggetto
	comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004).

Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale

Commi	Oggetto
1-2	<p>Autorizza per l'anno 2007 una spesa di 20 milioni di euro per consentire al Ministero della giustizia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare la banca dati delle misure cautelari prevista dall'art. 97 delle disposizioni di attuazione del codice penale; - rafforzare la struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale; - integrare il registro generale del casellario giudiziale con i carichi pendenti, prevedendo un apposito sistema di certificazione.

Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

Commi	Oggetto
1	Abroga i commi 101, 102 e 103 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recano l' obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi all'ICI . Il comma 101 stabilisce infatti che a decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato: a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi; b) l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente. Ai sensi del comma 102, la dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili, da definirsi con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 103, in sede di controllo delle dichiarazioni si verifica il versamento dell'ICI relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente e l'esito del controllo va trasmesso ai comuni competenti.
2	Inserisce l'IRAP fra le imposte che generano i crediti dello Stato che hanno privilegio generale sui mobili del debitore , ai sensi dell'articolo 2752, primo comma, del codice civile.
3	La disposizione chiarisce che per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008 , per la deduzione o la detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, non è più utilizzabile la modalità semplificata consistente nell'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
4	Precisa che il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria istituito dall'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzato anche al costante scambio delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. Si affida poi al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato.
5	Conferisce a Equitalia s.p.a. la facoltà di attribuire ai soggetti cedenti attività di riscossione , in luogo di proprie azioni, anche obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari , inserendo un comma 7-ter all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
6	Rinvia al 30 settembre 2010 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, modificando l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
7	Stabilisce che, ai fini della comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli , la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008 .
8	Modifica l'articolo 26 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, prevedendo che il rimborso delle somme da restituire al contribuente per indebita riscossione possa essere effettuato, oltre che presso gli sportelli, anche mediante bonifico in conto corrente bancario o postale , entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

Commi	Oggetto
1	Stabilisce, al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto , che la sua gestione continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge n. 296 del 2006, sarà operativa solo nel corso dell'anno 2008.
2-6	Le disposizioni recate dai commi da 2 a 6 prevedono la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia . Nel dettaglio, il comma 2 istituisce al posto dell'AAMS, a decorrere dal 1° marzo 2008, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa. Il comma 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia. Il comma 4 dispone che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia e che con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio dell'Agenzia. Il comma 5 prevede fra l'altro che con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alcune funzioni già esercitate dall'AAMS possono essere assegnate ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale istituita al posto dell'AAMS in ente pubblico economico. Il comma 6 prevede che il ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione e dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività dell'agenzia.
7	Stabilisce, con riguardo all' addizionale comunale all'IRPEF , al fine di evitare criticità nella determinazione dell'acconto dovute a ritardi temporali, che l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.
8	Stabilisce, con riguardo all' addizionale regionale all'IRPEF , al fine di assicurare l'immediata operatività di decisioni riguardanti riduzioni della pressione fiscale, che le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.

Articolo 41 - Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

Commi	Oggetto
1	Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile, ovvero "per far fronte alle nuove situazioni di bisogni abitativi diffusi per i ceti medi" come indica la relazione governativa, nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, a costituire , tramite l'Agenzia del demanio, un'apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. A tal fine, viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro .

Articolo 42 - Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale

Commi	Oggetto
1	<p>Incrementa di 25 milioni di euro lo stanziamento, disposto con la L. n. 296/2006- finanziaria 2007- per l'anno in corso, in favore dell'Agecontrol Spa affinché questa possa assolvere ai compiti che il D.L. n. 22/2005 le ha attribuito in tema di realizzazione dei controlli di qualità nel settore dell'ortofrutta.</p> <p>La copertura dell'onere è assicurata facendo ricorso alle risorse che la stessa finanziaria 2007 (comma 1090) aveva destinato agli imprenditori agricoli per taluni benefici fiscali.</p>
2	<p>Sempre per il 2007, sono attribuiti all'AGEA 10 milioni di euro per la realizzazione delle misure nazionali di sostegno al comparto ortofrutticolo in conseguenza della riforma della OCM di settore. Il nuovo regolamento comunitario, formalmente approvato il 26 settembre, è di imminente pubblicazione.</p> <p>Per la copertura dell'onere si fa ricorso ai 10 milioni di euro che il co. 289 della finanziaria 2007 aveva destinato alla concessione di un credito d'imposta per le imprese di produzione dei prodotti biologici o a denominazione protetta.</p>

Articolo 43 - Lavori socialmente utili

Commi	Oggetto
1	Prevede che le assunzioni nel 2007 , da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti , dei lavoratori socialmente utili , nonché dei lavoratori di pubblica utilità del territorio della Regione Calabria , autorizzate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), possano essere effettuate anche in soprannumero , nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno dall'art. 1, comma 562, della legge finanziaria 2007 (secondo cui la spesa per il personale non deve superare il corrispondente ammontare 2004). Viene precisato che, in caso di assunzioni in sovranumero , i comuni non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento delle eccedenze .

Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

Commi	Oggetto
1	Attribuisce per l'anno 2007 ai soggetti passivi IRPEF , la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero , una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.
2	Attribuisce per l'anno 2007 ai soggetti passivi IRPEF , la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero , un' ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico, prevedendo che qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3	Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro .
4	Demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le categorie dei soggetti aventi diritto e di stabilire le modalità di erogazione delle somme.

Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali

Commi	Oggetto
1	Integra di 25 milioni di euro per il 2007 il finanziamento del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007)
2	Integra di 25 milioni di euro per il 2007 il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali .

Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

Commi	Oggetto
1	Interviene nell'ambito delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, estendendo la vigente disciplina autorizzatoria speciale anche alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione situati al di fuori di siti industriali . La procedura, di cui all'art. 8 della legge 340/2000, prevede anche il vincolo al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale che per gli impianti ubicati in aree portuali o ad esse contigue può essere reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici . In tal caso l'autorizzazione - che costituisce anche variante del piano regolatore portuale - viene rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata.

Articolo 47 - Copertura finanziaria

Commi	Oggetto
1	Quantifica gli oneri netti del decreto in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007 , 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 , disponendo che ad essi si faccia fronte, per il 2007, in parte (5.978 milioni) con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, in parte (1.300 milioni) con la riduzione delle spese per gli oneri derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee ed in parte (1.100 milioni) con la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) . Per gli oneri relativi al biennio 2008-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del citato FAS.
2	Autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio